

**Pubblicato il 26/02/2020**

**Sent. n. 352/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Carnovale Scalzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Borgia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Maria Lodari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-per l'annullamento

-dell'ordinanza di demolizione di lavori abusivi per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, 24/2018 registro ordinanze prot. n. [omissis] del [omissis], notificata in data 27 giugno 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-il Comune di Borgia ha ingiunto ai ricorrenti, con il provvedimento impugnato, la demolizione delle seguenti opere: a) *mega tendostruttura* parte in ferro e tende spaziali e parte in ferro e pannelli coibentati. La struttura ancorata saldamente al massetto in cemento cui tratta la Scia assunta a protocollo [omissis] del [omissis], è costruita a forma rettangolare a sua volta suddivisa in due aree ed esattamente quella più grande di ml 28.75 di lunghezza per 10 ml di larghezza. Ha un'altezza alla gronda di 3.80 ml e al colmo di circa 7 ml. Questa parte di struttura è suddivisa in tre campane e si sorregge sul lato strada su sette pilastri in ferro e sul lato interno al cortile quattro pilastri sempre in ferro. Il prolungamento della struttura metallica e copertura coibentata a forma di "L" (più bassa rispetto alla precedente) affiancata alla tendo struttura, poggia su nove pilastri lato SS 106 e sui pilastri della struttura più grande lato via [omissis], misura ml 28,75 di lunghezza per 4.05 di larghezza sul lato più lungo e quello più corto, lato SS 106, ml 10 di larghezza per 11.26 di lunghezza per un totale di superficie coperta di circa 580 mq. Sotto tale struttura ci sono parcheggiate diverse autovetture in esposizione per la vendita, alcune di esse coperte per proteggerle dall'intemperie per come meglio raffigurato nel fascicolo fotografico che si richiama per costituirne parte integrante, b) *due container* in materiale coibentato, con regolare porta e finestra, climatizzazione e impianto elettrico collegabile alla rete mediante fili elettrici volanti delle dimensioni di ml 2.95 di larghezza per 5 ml di lunghezza cadauno poggiati su platea di cemento rialzata di 60 cm dalla pavimentazione di cui sopra e misura

ml 9.75 lunghezza per 9.40 di larghezza; c) struttura a metallica con coperture a due falde inclinate, coperta con pannelli in lamiera grecata di ml 8.60 di lunghezza per 7.25 di larghezza con un'altezza variabile di ml 5.60 al colmo e 5ml alla gronda come deposito di pezzi di ricambio di veicoli usati; d) torretta a forma quadrata alta circa 5,60 ml per 2 ml circa di larghezza, usata per la custodia dei pezzi di ricambio usati derivati dalla rottamazione di veicoli usati; e) quattro enormi cassoni pieni di pezzi di ricambio usati di veicoli demoliti, di dimensione variabile: uno di ml 12,50 di lunghezza per 2.40 di altezza; due cassoni da ml 6,15 di lunghezza per 2.40 di altezza; uno di ml 4,78 di larghezza per 2.40 di altezza;

-il provvedimento di demolizione è stato emanato in seguito ad accertamenti eseguiti congiuntamente dai Carabinieri della Stazione CC di Borgia e dalla Polizia Municipale dello stesso ente civico, durante i quali si è rilevata la realizzazione delle suddette opere da parte dei ricorrenti in assenza di titolo abilitativo edilizio;

-l'ordinanza di demolizione in esame ha, altresì, posto in evidenza che le opere e i depositi realizzati abusivamente ricadono in zona urbanistica e agricola e l'area è soggetta ad alcuni vincoli, tra i quali: il vincolo di cui all'art. 16 del Codice della Strada, e cioè la fascia verde di rispetto a protezione della strada 106 Jonica, il vincolo derivante dalla zona di attenzione a rischio esondazione individuata dal Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico lungo il Fosso Scorcìa Capre (P.A.I.); una perimetrazione della Soprintendenza Archeologica della Calabria;

Considerato che:

-i ricorrenti contestano la legittimità dell'ordinanza di demolizione – della quale chiedono l'annullamento al Tar - alla luce di tre motivi di censura, e cioè la eventuale illegittimità del presunto annullamento della Scia n. [omissis] del [omissis]; la falsa applicazione del D.p.r. 380/2001; l'incompetenza nell'emanazione dell'atto limitatamente alla parte che concerne la rimozione dei cassoni;

-gli stessi ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato e, in seguito a rituale opposizione promossa dal Comune di Borgia, hanno coltivato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale;

-il Comune di Borgia ha sostenuto la tesi della infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il respingimento;

-alla udienza pubblica del 29 ottobre 2019, la controversia è passata in decisione;

Ritenuto che:

-il ricorso è infondato;

- la prima censura non coglie nel segno dal momento che l'ordinanza di demolizione è la risultante dell'accertata realizzazione di opere edilizie abusive, in quanto poste in essere in difetto di titolo abilitativo, e non già sulla scorta del presunto annullamento implicito della Scia recante il numero di prot. [omissis];

-anche la lamentata violazione delle norme di disciplina del d.p.r. 380/2001 non appare fondata atteso che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, che protesta la non necessità del permesso di costruire per la realizzazione delle opere rinvenute nel suolo di pertinenza dei deducenti, a motivo della loro amovibilità, si tratta di manufatti ancorati al massetto in cemento, di una mega tendostruttura e, in definitiva, di opere preordinate alla realizzazione di una attività di autodemolizione, e di riparo di veicoli usati, certamente non di carattere precario;

-le opere descritte nel verbale di sopralluogo eseguito da Carabinieri e Polizia Municipale non possono essere ricondotte al catalogo degli interventi di edilizia libera perché comportano la creazione di un organismo edilizio del tutto nuovo, in relazione al quale è richiesto il permesso di costruire;

-quanto al dedotto vizio di incompetenza, limitatamente alla parte dell'ordinanza con la quale si dispone la rimozione dei cassoni, si osserva che il provvedimento impugnato nulla dispone circa la rimozione e lo smaltimento dei cassoni trattandosi di atto con il quale il responsabile del servizio si limita ad ingiungere non lo smaltimento dei rifiuti contenuti nei cassoni, ma la diversa operazione di rimozione di quanto appare incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area, senza travalicare i limiti della sua competenza;

Ritenuto, infine, che:

-il ricorso va respinto;

-le spese processuali possano essere compensate

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Arturo Levato, Referendario

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO